



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI COL
SERVIZIO SANITARIO

Circolare
Classificazione: VII/11
N. allegati: 0

A tutto il personale docente

Oggetto: indicazioni relative alle modalità di svolgimento delle attività didattiche presso l'Università degli Studi di Siena

Gentili colleghe e colleghi,

con l'approssimarsi dell'inizio del nuovo anno accademico si ricorda che, come già esplicitato nel comunicato congiunto del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico dello scorso giugno e, salvo diversa evoluzione della situazione epidemiologica locale e nazionale, le lezioni di tutti i corsi di studio riprenderanno in presenza. Si tratta di un impegno che l'Ateneo ha deciso di prendere sulla base della convinzione che una piena esperienza formativa non può prescindere dalla frequenza dei luoghi universitari e dalla interazione tra docenti e studenti. A tal fine, stante la perdurante situazione epidemiologica che raccomanda massima attenzione alle questioni relative alla sicurezza e coerentemente con le indicazioni del CTS, del Governo e del MUR, l'Ateneo ha previsto l'implementazione di misure rigorose atte a contrastare la potenziale diffusione del contagio da Sars-Cov-2.

In particolare, si rende necessario fornire indicazioni in ordine alla particolare categoria dei c.d "Lavoratori fragili", affinché l'avvio dell'attività lavorativa in presenza si coniughi con le esigenze di sicurezza in modo da salvaguardare la salute dei docenti e dei loro familiari.

1 Lavoratori fragili

Il concetto di fragilità, come è stato recentemente chiarito dalla circolare n. 13 del 04/09/2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute, va "individuato in quelle condizioni dello stato di salute del/la lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto".

La circolare precisa che ai lavoratori e alle lavoratrici deve essere assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio da SARS-CoV-2, in presenza di patologie con scarso compenso clinico quali, a mero titolo esemplificativo, le malattie cardiovascolari, respiratorie e metaboliche.



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

DIVISIONE PERSONALE DOCENTE E RAPPORTI COL
SERVIZIO SANITARIO

Le colleghe e i colleghi che ritengano di appartenere alla categoria dei lavoratori fragili, come sopra individuata, potranno presentare una specifica richiesta di visita medica, di cui all'art. 41 comma 2, lett. C del D.Lgs. n. 81/2008 (utilizzando il *fac simile* di richiesta pubblicato alla pagina web: <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-docente>), indirizzata al medico competente di Ateneo, corredando la domanda della documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata.

Valutate le mansioni del lavoratore, il medico competente *"esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative"*.

In tale ottica, il medico competente potrà valutare se le condizioni di salute del lavoratore possano permettere il parziale svolgimento di attività in presenza laddove possano essere garantite le necessarie misure di sicurezza e di distanziamento.

La visita va ripetuta periodicamente anche alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura.

2 Lavoratori familiari di persone fragili

Le colleghe e i colleghi che abbiano nel proprio nucleo familiare [più precisamente si intendono ricomprese le persone appartenenti al medesimo stato di famiglia anagrafica (conviventi) e i soggetti fiscalmente a carico - questi ultimi anche se non conviventi], una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere l'attività didattica secondo la modalità della didattica a distanza.

A tale proposito è necessario presentare una specifica istanza (utilizzando il *fac simile* di richiesta pubblicato alla pagina web <https://www.unisi.it/ateneo/lavorare-unisi/modulistica-e-documenti/personale-docente>), unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativamente alla condizione di appartenenza allo stesso nucleo familiare.

La medesima disciplina si applica nel caso in cui il familiare convivente sia una persona in stato di immunodepressione certificato dal medico di base o da specialista di struttura pubblica.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Divisione personale docente: Ufficio personale docente (uff_perdocente@unisi.it).

Cordiali saluti.

Il Rettore
Francesco Frati

Il Direttore generale
Emanuele Fidora